



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

IUS/18 (diritto romano e diritti dell'antichità)

“STUDI SUL COMMERCIO MARITTIMO IN ROMA ANTICA”

Dott. Tentori Simone

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. Stato dell'arte..... | 5 |
| 2. Descrizione del progetto..... | 6 |
| 3. Risultati attesi..... | 9 |
| 4. Articolazione del progetto e tempidi realizzazione..... | 10 |
| 5. Criteri per la verifica dei risultati raggiunti..... | 10 |
| 6. Bibliografia..... | 13 |

STUDI SUL COMMERCIO MARITTIMO IN ROMA ANTICA

1. *Stato dell'arte.*

La ricerca da condurre riguarda le tematiche inerenti lo statuto giuridico del commercio marittimo presso i Romani.

In argomento, si può osservare come la fattispecie di maggior rilievo connotante il mare quale scenario delle operazioni negoziali e dei traffici giuridici sia costituita dal *periculum*: proprio attorno a tale concetto, e allo specifico scopo di farvi fronte affinando gli strumenti forgiati dall'ordinamento, ruotano le soluzioni giuridiche elaborate dai *prudentes*.

Esse, in particolare, appaiono ispirate al fondamentale principio 'di unità dogmatica' (efficace espressione utilizzata da L. Garofalo) che informa l'intera materia del diritto commerciale marittimo romano ed in ossequio al quale le soluzioni giuridiche, i concetti e gli istituti vengono costruiti in chiave tendenzialmente unitaria nei diversi settori dell'ordinamento privatistico romano (tra i quali, appunto, quello del diritto marittimo). Ciò che ne deriva, allora, è che, anche nell'ambito dei commerci marittimi, l'assetto di interessi di volta in volta concretamente perseguito dalle parti sarà pur sempre ricondotto agli schemi negoziali privatistici 'ordinari' (quali quelli della *locatio conductio*, del comodato, del mandato o del deposito). Essi, infatti, vengono utilizzati dalla giurisprudenza, che ne sfrutta sapientemente l'ampia elasticità, per inquadrare anche queste situazioni inedite, senza che sia sostanzialmente avvertita dai Romani l'esigenza di creare, per regolarle, un diritto 'speciale' in senso moderno, cioè suscettibile di derogare all'ordinamento generale (quale sarebbe l'odierno diritto commerciale o l'odierno diritto marittimo). Peraltro, deve segnalarsi, con non trascurabile beneficio sotto il profilo della certezza del diritto.

Ciò detto, giova porre in luce come, nell'ambito del diritto commerciale marittimo romano, rilevino in sostanza due ordini di ipotesi: dapprima, la disciplina del *fenus nauticum*; in secondo luogo, la disciplina del trasporto marittimo inquadrato giuridicamente secondo gli schemi negoziali ordinari.

Con riferimento alla prima figura, si tratta di un sottotipo speciale del contratto di mutuo, rilevante *ex se* nell'ambito della prassi commerciale marittima (con parziale eccezione, dunque, al summenzionato principio).

Nel secondo ordine di ipotesi, invece, la sintonia con il principio c.d. 'di unità dogmatica' è totale: si tratta, infatti, anziché di tipi contrattuali autonomi, di mere articolazioni funzionali, rilevanti nell'ambito marittimo, dei medesimi contratti (principalmente, *locatio conductio* e deposito) concepiti in chiave unitaria in seno all'ordinamento generale.

Riguardo al *fenus*, le acquisizioni ad oggi consolidate, nell'ambito degli studi specialistici dedicati all'argomento (così I. Pontoriero), sono le seguenti: in primo luogo, si constata come la denominazione più frequentemente utilizzata nelle fonti di età classica per farvi riferimento sia, piuttosto, quella di *pecunia traiectica*, la quale, in effetti, consente di meglio individuare, sin da subito, l'oggetto del negozio: esso corrisponde sempre al denaro concesso a mutuo; anche laddove poi a viaggiare concretamente per mare siano le merci acquistate con esso.

In secondo luogo, in ordine all'elemento del *periculum creditoris*, è risultato acquisito in dottrina quello per cui si tratta di un elemento essenziale del negozio.

Parimenti irenica risulta, inoltre, la possibilità per il *creditor pecuniae traiecticae* di percepire *usurae* (potenzialmente) *infinite* quale remunerazione del rischio assunto in capo al medesimo (in deroga ai principi generali).

Quanto al tema della classificazione della condizione *si salva navis*, si ritiene abbastanza pacificamente che essa rappresenti una condizione in senso tecnico-giuridico, con la conseguenza che se il riferimento alla sopportazione del *periculum a parte creditoris* difettesse nel regolamento negoziale posto in essere, esso non potrebbe che qualificarsi, al massimo, come mutuo ordinario.

Venendo al secondo ordine di ipotesi si rileva anzitutto l'ampio utilizzo degli schemi riconducibili alla *locatio conductio* per inquadrare giuridicamente il fenomeno del trasporto delle merci via mare, in sue due distinte articolazioni funzionali, *locatio conductio navis* e *mercium vebendarum*, riconducibili, rispettivamente, alla *locatio conductio rei* e *operis*.

Sinteticamente, si sottolinea sul punto, in termini pacifici in dottrina, che: il primo modello fosse quello di gran lunga più diffuso; in esso il nauta fosse tenuto per l'omessa riconsegna del carico a titolo di *receptum* e nel secondo invece secondo l'assai più blando criterio della *culpa*; fu Labeone ad introdurre (vedasi Pap. 8 *quaest.* D. 19.5.1.1) una peculiare *exceptio* utile a mitigare la responsabilità *ex recepto*; l'introduzione di quest'ultima comportò un progressivo avvicinamento del regime *ex recepto* a quello della *custodia* gravante *iure civili* su determinate categorie di soggetti (pur senza mai portare, comunque, ad una totale sovrapposizione); anche al principio della spartizione delle perdite in caso di avaria (ed è questo il tema del *iactus mercium ex lege Rhodia*) i Romani diedero attuazione ricorrendo agli schemi concettuali e operativi propri della *locatio conductio mercium vebendarum*.

2. Descrizione del progetto

Ciò premesso, i profili che, nella mole complessiva degli studi dedicati al diritto marittimo romano, si segnalano quali meritevoli di ulteriore studio e approfondimento sono i seguenti.

Con riguardo all'istituto del *fenus nauticum*, appare assai spesso trascurato dagli studiosi il tema del termine convenzionale che sia stato apposto dalle parti onde circoscrivere l'ambito temporale

connotato da assunzione del rischio della navigazione *a parte creditoris* (e così, lo stesso ambito temporale di efficacia del negozio). A dispetto dell'opinione diffusa, per cui le fonti romane si occuperebbero della tematica del termine assai poco e in maniera quasi del tutto accidentale, è invece da credere, con Purpura, che tale aspetto fosse assolutamente rilevante sotto il profilo pratico-operativo e che di esso, conseguentemente, i giureconsulti si occuparono non marginalmente.

In secondo luogo, sempre con riguardo al *fenus*, appare senz'altro da approfondire se, quale ulteriore tratto di disciplina specialistico della figura in esame, atto a differenziarne il regime rispetto a quello del mutuo ordinario, il creditore potesse pretendere in via di azione le *usurae* convenute anche sulla base di un semplice patto (azionabilità delle *usurae* meramente pattuite)

Inoltre, ammettendo tale possibilità (come forse pare preferibile), si palesa meritevole di particolare studio il delicato tema relativo ai mezzi di tutela processuale esperibili dal creditore per soddisfare le proprie pretese alla restituzione del capitale erogato e al pagamento delle *usurae* convenute.

Più nello specifico, merita di essere indagato, soprattutto, proprio lo strumento processuale attraverso cui era data facoltà al creditore di pretendere il pagamento delle *usurae* meramente pattuite (profilo su cui le fonti in nostro possesso si palesano silenti).

Ciò rileva, peraltro, sotto il profilo dell'inquadramento del *fenus* all'interno del sistema contrattuale romano: laddove si giungesse a sostenere l'esistenza di un'azione tipica (*id est*: inserita nell'editto del pretore), dovrà concludersi che il *fenus* corrisponda a sua volta a una figura tipica; nel caso inverso, dovrà concludersi che si tratti di una figura atipica o di un patto, tutelato solo indirettamente dall'ordinamento.

In terzo luogo, il tema del *fenus* merita di essere approfondito, travalicando i confini del diritto romano, anche con riguardo al punto del suo originario inquadramento nell'ambito del diritto attico e della sua 'prosecuzione' medioevale nella figura del prestito a cambio marittimo, sino a giungere al moderno contratto di assicurazione marittima.

Per ciò che riguarda i diritti greci, in particolare, se è certa l'origine dell'istituto in parola in senso al diritto attico, vero è anche che esso dovesse presentare taluni tratti di disciplina positiva sensibilmente differenti rispetto a quanto previsto per diritto romano. Solo per fare un accenno, pare che differente fosse, nei due ordinamenti, il meccanismo di computo degli interessi: a tempo per diritto romano (ma l'opinione non è incontrovertibile in dottrina), a viaggio per diritto attico; senza contare il fatto che, in generale, il mutuo non sarebbe configurato nei diritti greci quale contratto essenzialmente gratuito (secondo l'opinione assolutamente maggioritaria nella giusgrecistica). Ecco allora che l'apporto derivante dallo studio dei diritti greci risulta, ai fini di una maggior comprensione dei diversi profili

ancor oggi problematici nella ricostruzione della disciplina dell'istituto *de quo* per lo stesso diritto romano, imprescindibile.

Oltre che in relazione al *fenus*, inoltre, la tematica delle influenze greche risulta meritevole di studio anche con riguardo al peculiare istituto della *misthoprasia*, del quale è conservata traccia unicamente in tre rinvenimenti papiracei: BGU 4.1157; 1179 (Shubart); P. Oxy. 17.2136 (Hunt) eP. Lond. 3.11.64 h. È – questa – una peculiare forma di contratto che presenta un regime 'misto' tra locazione e vendita, con elementi dell'una e dell'altra fattispecie contrattuale e che sappiamo essere stato praticato nell'area commerciale greco-egizia, per poi transitare anche all'interno delle strutture giuridiche prettamente romane (come parrebbe confermato in base a Gai 3.146).

Non solo: ove si ponga a mente il dato per cui il diritto commerciale marittimo romano consta di istituti e soluzioni giuridiche che, pur saldamente ancorati dalla giurisprudenza agli schemi concettuali e operativi propri della scienza giuridica romana, traggono in realtà spesso la propria origine dal contesto mediterraneo *lato sensu* inteso (*lex Rhodia de iactu*), si comprende come la presente ricerca non potrà che investire, lo si ribadisce, inevitabilmente, anche l'ambito dei diritti greci.

Ciò detto, la tematica della *misthoprasia* summenzionata induce, insieme ad ulteriori testimonianze (quali il caso risolto da Labeone in Pap. 8 *quaest.* D. 19.5.1.1), a investire una parte cospicua degli sforzi sul profilo, che ancora non pare enucleato nettamente nell'ambito degli studi specialistici, relativo alla frequenza di utilizzo delle convenzioni atipiche nell'ambito delle prassi commerciali marittime, nonché alle questioni giuridiche dischiuse dal loro impiego.

Paiono in effetti difettare, ad oggi, contributi scientifici che siano volti ad indagare la tematica (della tutela) delle convenzioni atipiche con specifico riguardo alla loro estrinsecazione in ambiente 'nautico'.

Risultano sostanzialmente inesplorati, poi, determinati aspetti attinenti alla disciplina del 'lavoro' che si svolgeva sulle navi commerciali romane: si pensi allo *status* giuridico di cui godevano i vari soggetti deputati ora alle riparazioni, ora alle operazioni di carico-scarico delle merci, ora a quelle di pulizia ora alle incombenze che dovevano incombere sui medesimi per la necessità di far transitare via mare, oltre alle merci, vuoi passeggeri vuoi animali vivi (per gli spettacoli del circo) vuoi schiavi.

Pare, inoltre, che non sussistano ad oggi in generale, nella letteratura specialistica, scritti che abbiano il preciso intento programmatico di ricostruire quale dovesse essere la 'giornata tipica' a bordo di una nave mercantile romana dal punto di vista privatistico-contrattuale: quale fosse il novero dei contratti di qualsiasi sorta che dovesse essere stipulato onde garantirne il regolare funzionamento: alla

partenza, così come in costanza di navigazione, all'approdo, in fase di costruzione o riparazione di componenti o dell'intera imbarcazione.

Ciò, peraltro, dal punto di vista dei diversi soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'esercizio dell'impresa di navigazione: dal titolare di detta impresa, ai suoi *servi* e vari preposti (dove la necessità di capire come il tema della responsabilità *adiecticiae qualitatis* si atteggi in ambiente 'nautico'), al *dominus mercium*, agli eventuali passeggeri.

Onde rendere completa l'indagine, poi, dovranno essere toccate anche taluni punti che trascendono il diritto delle *obligationes* e che abbracciano, invece, l'ambito dei diritti reali, del diritto pubblico, del diritto penale.

Sotto il primo profilo, si pensi all'inquadramento giuridico della nave o dei suoi componenti tra le *res* operato e dalla giurisprudenza e dal pretore; sotto il secondo profilo, alle delicate questioni che militano attorno all'inquadramento del porto o del lido del mare; sotto il terzo, all'ampio tema della pirateria nel mondo antico. Quest'ultima, in particolare, rileva infatti non solo dal punto di vista dell'allocatione del rischio di stampo privatistico, ma anche con riferimento agli strumenti repressivi penalistici elaborati in seno all'ordinamento romano per reprimerla (ivi compreso il ricorso massivo ad operazioni militari su larga scala, come nel caso del *bellum piraticum* di età tardo repubblicana).

3. Risultati attesi

Lo studio di tutti i profili sin qui sinteticamente menzionati avrà naturalmente lo scopo, tra le altre cose, di verificare la tenuta del principio 'di unità dogmatica' con riferimento a ciascuno di essi, nonché di fornire, il più accuratamente possibile, una visione olistica della vita commerciale-marittima del *Mare Nostrum* romano sotto il profilo giuridico.

Più nel dettaglio, ci si attende che le ricerche possano confermare, in merito ai diversi profili da indagare summenzionati, le seguenti prese di posizione.

Rispetto al *fenus*, ci si aspetta che, convalidata l'idea dell'azionabilità delle *usurae* anche meramente pattuite, sia possibile, se non dimostrare compiutamente e con dovizia di particolari in punto di concreta disciplina applicabile (nomenclatura precisa dell'azione nell'editto, e specifici tratti del suo regime processuale), quanto meno ipotizzare sulla base di serie argomentazioni, l'esistenza di un'azione tipica, inserita nell'editto del pretore, per il tramite della quale il *creditor* potesse pretenderle. Con la conseguenza, allora, sulla base di quanto *supra* prospettato, che al *fenus nauticum* stesso debba essere riconosciuto, nel complessivo sistema negoziale romano, il rango di una figura contrattuale a tutti gli

effetti tipica, e non solo particolarmente ricorrente o diffusa nella prassi (per fare un raffronto con l'oggi, come si potrebbe definire 'tipico', ma in termini tecnici, il contratto di trust).

Per ciò che concerne gli altri aspetti segnalati, ci si attende, in merito alle convenzioni atipiche, conferma dell'idea che esse occupassero un ruolo di assoluto rilievo nella concreta vita dei commerci marittimi romani; come induce a pensare, del resto, la considerazione stessa per cui il settore commerciale marittimo, connotato per giunta da un forte ruolo dell'autonomia privata, dovesse costituire un ambito in cui era fortemente sentita l'esigenza di creare un diritto per certi versi 'elastico', libero dal rigido formalismo proprio dei contratti tipici.

Dalle ricerche complessive, infine, si potrà muovere, per analogia o, più probabilmente, per contrasto (atteso che, in argomento di commercio marittimo, non vi è continuità storica tra le costruzioni dogmatiche dei Romani e le nostre), per comprendere taluni profili che connotano la realtà giuridica d'oggi.

Quest'ultima, infatti, appare talora contraddistinta da un eccessivo grado di frammentarietà e complessità del sistema, alimentato da fattori quali: il moltiplicarsi di discipline settoriali e iper specialistiche (in alcuni casi, non ben coordinate tra loro), interventi del legislatore per lo più di carattere estemporaneo e avulso dal contesto generale (se non veri e propri fenomeni di 'superfetazione normativa'), 'fluttuanti' orientamenti interpretativi della giurisprudenza pratica (soprattutto, di quella di legittimità), debole voce della dottrina nella ricostruzione di istituti e categorie generali. Proprio tutte queste – censurabili - caratteristiche

4. Articolazione del progetto e tempi di realizzazione

Si segnala che saranno utilizzati a fine di ricerca i seguenti materiali: oltre ad opere e contributi della moderna dottrina romanistica, italiana ed estera, anche online; la partecipazione a convegni e conferenze nonché i relativi atti; fonti giuridiche romane; fonti letterarie romane, greche o più in generale antiche; opere di stampo schiettamente storico-filologico (se necessario); materiali e risultanza epigrafiche; (eventualmente) rinvenimenti archeologici.

Coerentemente con questo dato, si può immaginare come le ricerche utili ad approfondire il tema in parola potranno svolgersi, oltre che nella sede patavina, pure in altre importanti sedi universitarie italiane (Palermo, Firenze e altre) ed europee (Monaco o, per quanto riguarda i diritti greci, Edimburgo e altre); per quanto riguarda gli eventuali rinvenimenti archeologici, in musei nazionali o regionali italiani (il Museo Archeologico Nazionale di Altino, Adria o Napoli, tra gli altri), in musei esteri; in biblioteche, archivi e collezioni di materiale bibliografico di qualsiasi genere, eventualmente anche non

universitari e facenti capo ad enti locali, religiosi, privati di ogni genere; grazie alle pubblicazioni della Società Italiana di Storia del Diritto o simili enti di carattere nazionale o estero.

Si segnala, inoltre, la possibilità di intraprendere eventuali lavori di ricerca congiuntamente con altre Università o enti di ricerca italiani od esteri.

Tempo di realizzazione previsto: l'intero arco dei tre anni di durata del corso di dottorato.

5. *Criteri per la verifica dei risultati raggiunti*

Per la verifica dei risultati raggiunti, va stabilito, al termine delle ricerche se sia vero, o meno, che i Romani abbiano regolato la materia in esame, anche con riferimento agli ambiti di ricerca *supra* evidenziati (aspetti attinenti alla disciplina del 'lavoro' che si svolgeva sulle navi commerciali, ricostruzione della 'giornata tipica' a bordo di una nave mercantile romana dal punto di vista privatistico-contrattuale, diritti reali, implicazioni privatistiche della pirateria considerata quale *vis maior cui resisti non potest* nell'esecuzione dei contratti, repressione della medesima sotto il profilo penalistico), sostanzialmente senza creare un diritto speciale in senso moderno, ma unicamente valendosi dei costrutti giuridici già presenti all'interno del loro ordinamento.

Per quanto riguarda i quesiti posti con riferimento al *fenus* più nello specifico, si tratta di vagliare, alla luce delle fonti disponibili e il confronto con gli Autori, la tenuta delle posizioni *supra* abbozzate (idea dell'azionabilità *ex pacto* delle *usurae*, importanza da accordarsi al termine convenzionale, idea di una continuità storica nella figura del prestito a cambio marittimo – del quale si ha un'ultima testimonianza nel Codice di Commercio del 1882 agli artt. 582 e ss. – per poi uscire di scena in concomitanza con la sostituzione dell'ultima figura menzionata con il contratto di assicurazione marittima).

6. Bibliografia

- ALZON C., *Problèmes relatifs à la location des entrepôts en droit romain*, Paris, 1996.
- AMELOTTI M., *Leggi greche in diritto romano*, in *MEP*, IV, 6, 2001.
- AMIRANTE L., *Ricerche in tema di locazione*, in *BIDR*, LXII, 1959.
- ANDRÉ J.M.-BALSEZ M.F., *Voyager dans l'Antiquité*, Paris, 1993.
- ANDREADES A.M., *Les droits de douane prélevés par les Lagides sur le commerce extérieur*, in *Mél. Glotz*, I, 1932.
- ANKUM H., *Actions by which We Claim a Thing ('Res') and a Penalty ('Poena') in Classical Roman Law*, in *BIDR*, LXXXV, 1982.
- ARANGIO-RUIZ V., *La struttura del diritto sulla cosa altrui nel diritto romano*, in *AG*, LXXXI, 1908.
- ARANGIO-RUIZ V., *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, 1928.
- ARANGIO-RUIZ V., *Responsabilità contrattuale in diritto romano*, Napoli, 1958.
- ARCHI G.G., voce *Condizione (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, VIII, 1961.
- ARCHI G.G.-BARTOLETTI COLOMBO M., *'Legum Iustinianii Imperatoris Vocabularium, Novellae, pars Graeca'*, IV, Milano, 1988.
- ARIAS RAMOS J., *El transporte marítimo en el mundo romano (discurso de apertura). Curso 1948-1949*, Vallaloid, 1948.
- ASHBURNER W., *The Rodian Sea Law*, Oxford, 1909.
- ATKINSON K.M.T., *Rome and the Rhodian Sea-Law*, in *Iura*, XXV, 1974.
- AUBERT J., *Dealing with the Abyss. The Nature and Purpose of the Rhodian Sea-Law on Jettison ('Lex Rhodia de iactu', D. 14.2) and the Making of Justinian's Digest*, in *Beyond Dogmatics. Law and Society in the Roman World*, Edinburgh, 2007.
- BARTOLONI P., *Mercanti e pirati fenici e cartaginesi*, in *'Latrocinium maris'. Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana e oltre*, a cura di I.G. Mastroiosa, Roma, 2018.
- BEAN G.E., *Notes and Inscriptions from Caunus*, in *JHS*, LXXIV, 1954.
- BEJOR A., *Il viaggio da Roma all'Asia e ritorno*, in *In viaggio. Viaggi e viaggiatori dall'antichità alla prima età contemporanea. Atti del Convegno (La Morra, 20 giugno 2009)*, a cura di E. Panero, La Morra-Cuneo, 2011.

- BERTOLINI C., *Appunti didattici di diritto romano. Le obbligazioni. Parte speciale, I, Contratti; patti; quasicontratti*, Torino, 1905.
- BETTI A., *Zum Problem der Gefahrtragung bei zweiseitigverpflichtenden Verträgen*, in *ZSS*, LXXXII, 1956.
- BETTI E., *'Periculum'. Problemi del rischio contrattuale in diritto romano classico e giustiniano*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, Milano, 1956.
- BLUHME F., *Über die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, IV, 1820.
- BIANCHI FOSSATI VANZETTI M., *'Pauli Sententiae'. Testo e 'interpretatio'*, Padova, 1995.
- BIANCHINI M., *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, Milano, 1982.
- BILLETER G., *Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Lipsia, 1898.
- BISCARDI A., *'Actio pecuniae traiecticae'. Contributo alla dottrina delle clausole penali*, Siena, 1947.
- BISCARDI A., *La struttura classica del 'fenus nauticum'*, in *Studi in memoria di A. Albertoni*, Padova, 1937.
- BISCARDI A., *'Pecunia traiectica' e 'stipulatio poenae'*, in *Labeo*, XXIV, 1978.
- BONINI R., *I 'libri de cognitionibus' di Callistrato, I, Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della 'cognitio extra ordinem'*, Milano, 1964.
- BONNER S.F., *Education in Ancient Rome. From the Elder Cato to the Young Pliny*, London, 1977.
- BRACCESI L., *Guida allo studio della storia greca*, Roma-Bari, 2005.
- BRAUND A., *Piracy under the Principate and the Ideology of Imperial Eradication*, in *War and Society in the Greek World*, London, 1993.
- BRETONE M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982.
- BURDESE A., *La 'naturalis obligatio' nella più recente dottrina*, in *ST. PARM.*, XXXII, 1983.
- BURDESE A., *La nozione classica di obbligazione naturale*, Torino, 1955.
- BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1993.
- BURDESE A., *Recensione a T. GIMÉNEZ-CANDELA, Los llamados cuasidelios*, Madrid, 1990, in *SDHI*, LVI, 1991.
- CAGNAT M.R., *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des barbares: d'après les documents littéraires et épigraphiques*, Paris, 1882.
- CALONGE A., *La compraventa civil de cosa futura*, Salamanca, 1963.

- CAMPANINO G., voce *Prestito a cambio marittimo (diritto commerciale marittimo)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, X, Torino 1939.
- CANDY P.F., *Historical Development of Roman maritime Law during the Late Republic and Early Principate*, Edinburgh, 2019.
- CANNATA C.A., *L'actio in factum civilis'*, in *Iura*, LVII, 2008.
- CANNATA C.A., *Le disavventure del capitano J.P. Vos*, in *Labeo*, XLI, 1995.
- CANNATA C.A., *Per una storia della scienza giuridica europea, I. Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino, 1997.
- CANNATA C.A., *Sul problema della responsabilità in diritto privato romano*, in *Iura*, LXIII, 1992.
- CANNATA C.A., *Una casistica della colpa contrattuale (A proposito del volume di I. DE FALCO, 'Diligentiam praestare', Ricerche sull'emersione dell'inadempimento colposo nelle 'obligationes')*, in *SDHI*, LVIII, 1992, ora in C.A. CANNATA, *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012.
- CARDILLI R., *L'obbligazione di 'praestare' e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C.- II sec.d.C.)*, Milano, 1995.
- CARRO V., *'Gai. Inst. 3.146': considerazioni sui contratti condizionati di locazione e vendita*, in *Interpretatio prudentium*, I, 2, 2016.
- CARRO V., *I gladiatori e il loro regime giuridico: 'traditio gladiatorum'*, in *Atti Acc. Rom. Cost.*, XXIII, 2019.
- CARVAJAL P.J., *La persistencia de 'recipere' en su acepción de de prometer y la desvinculación entre 'vis maior' y la 'exceptio Labeonis' en época postclásica salvum recipere obligare y suscipere in fidei suam*, in *Studi in onore di A. Metro*, I, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2009.
- CASOLA M., *Le regole della navigazione. La responsabilità dell'armatore nell'età dei Severi*, in *'Civitas et Lex'*, III, 2014.
- CASSON L., *The Ancient Mariners. Seafarers and Sea Fighters of the Mediterranean in Ancient Times*, New York, 1959.
- CASTÁN PÉREZ GÓMEZ S., *'Conditio iuris' y 'tacita condicio': las condiciones implícitas en el derecho privado romano*, Madrid, 2006.
- CHEVREAU E., *La 'lex Rhodia de iactu': un exemple de la réception d'une institution étrangère dans le droit romain*, in *TR*, LXXIII, 2005.
- CICERO D., *Per un'analisi dei contratti di misthoprasia*, in *LAH*, VI, 2014.
- CORBEILL A., *Education in the Roman Republic. Creating Traditions*, in *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden, 2001.
- CORBINO A., *Il formalismo negoziale nell'esperienza romana*, Torino, 1994.
- CORTIMIGLIA L., *Aspetti assicurativi*, in A. GOZZI- R. SCARSI, *Bulk shipping*, Torino, 2013.

- CRIFÒ G., *Attività normativa del Senato in età repubblicana*, in *BIDR*, LXXI, 1968.
- CROOK J.A., *Law and Life of Rome, 90 B.C.-A.D.*, Ithaca, 1967.
- CUIACII I., *'Observationum et emendationum libri XXVIII'*, Kölne Agrippinae, 1598.
- CURSI M.F., *'Actio de recepto' e 'actio furti [damni] in factum adversus nautas, caupones, stabularios'*. *Logiche differenziali di un sistema composito*, in *Studi per G. Nicosia*, I, Milano, 2007.
- DARESTE R., *Recueil des inscriptions iuridiques grecques*, II, Roma, 1965.
- DAUVILLIER J., *Le droit maritime phénicien*, in *RIDA*, 1959.
- DE FIDIO P., *Corinto e l'Occidente tra VIII e VI sec.a.C.*, in *Corinto e l'Occidente. Atti del XXXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-11 ottobre 1994)*, a cura di A. Stazio-S. Ciccio, Napoli, 1997.
- DE LAET S.J., *'Portorium'. Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du Haut-Empire*, Brugge, 1949.
- DE MARTINO F., *Ancora sul 'foenus nauticum'* in *Rivista del diritto della navigazione*, I, 1936.
- DE MARTINO F., *Note di diritto marittimo romano. 'Lex Rhodia' (II-III)*, in *RDN*, IV, 1, 1938.
- DE MARTINO F., *Sull'actio pecuniae traiecticiae'*, in *Rivista di diritto della navigazione*, XV, 1943, ora *Scritti di diritto romano*, Roma, 1979.
- DE MARTINO F., *Sul 'foenus nauticum'*, in *Rivista del diritto della navigazione*, I, 1, 1935.
- DE NARDI E., *'De urinatoribus', ovvero sui sub dell'antichità*, in *Acc. Bol. R. S. M.*, LXIII, 1984-1985.
- DE ROBERTIS F.M., *D. 19.2.31 e il regime dei trasporti marittimi nell'età repubblicana*, in *RDN*, XXVI, 1, 1965.
- DE ROBERTIS F.M., *La responsabilità contrattuale nel sistema della Grande Compilazione*, II, Bari, 1982.
- DE ROBERTIS F.M., *La responsabilità del 'nauta'*, in *Labeo*, XI, 1965.
- DE ROBERTIS F.M., *'Lex Rhodia'. Critica e anticritica su D. 14.2.9*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, III, Napoli, 1953.
- DE ROBERTIS F.M., *'Receptum nautarum'. Studio sulla responsabilità dell'armatore in diritto romano, con riferimento alla disciplina particolare concernente il 'caupo' e lo 'stabularius'*, in *Ann. Bari*, XII, 1952.
- DE RUGGIERO R., *I papiri greci e la 'stipulatio duplae'*, in *BIDR*, XIV, 1901.
- DE RUGGIERO R., *Locazione fittizia di nave in un papiro greco-egizio dell'anno 212 d.C.*, in *BIDR*, XX, 1908.

- DE SALVO L., *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I 'corpora navicularium'*, Messina, 1992.
- DE SCHRYVER P.A., *Mémoire sur la question de droit romain. Loi 'Rhodia de jactu'*, in *Ann. univ. Belg.*, II, 1844.
- DE SCRYVER A., *Commentaire sur la 'lex Rhodia de iactu'*, Bruxelles, 1844.
- DE SOUZA PH., *Greek Piracy*, in *The Greek World*, London-New York, 1995.
- DE SOUZA PH., *Piracy in the Graeco-Roman World*, Cambridge, 1999.
- DE VILLA V., *Le 'usurae ex pacto'*, Roma, 1937.
- DICKS B., *Rhodes*, Newtown Abbott, 1974.
- DU PLESSIS P.J., *Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE-284 CE*, Leiden-Boston, 2012.
- DUMONT F., *Liberté des mers et territoire de pêche en droit grecs*, in *RHD*, 35, 1977.
- ETIENNE R., *A propos du 'garum sociorum'*, in *Latomus*, XXIX, 1970.
- FANIZZA L., *Giuristi, crimini e leggi nell'età degli Antonini*, Napoli, 1982.
- FEENSTRA R., *Deux testes de Gaius sur la responsabilité contractuelle: D. 19.2.40 et D. 4.9.5*, in *Droits de l'antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris, 1959.
- FERCIA R., *Criteri di responsabilità dell' 'exercitor' . Modelli culturali dell'attribuzione di rischio e regime della nossalità nelle azioni penali 'in factum contra nautas, caupones, stabularios'*, Torino, 2002.
- FERCIA R., *La responsabilità per fatto di ausiliari nel mondo romano*, Padova, 2008.
- FERNÁNDEZ VIZCAÍNO A., *La piratería en la Roma republicana: la 'Lex Galbinia de piratis persequendis'*, in *Rev. Intern. Der. Rom.*, XIV, 2015.
- FIorentini M., *Reale e immaginario piratesco nel diritto romano. Storici, giuristi, legislatori*, in *'Latrocinium maris'. Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana, e oltre*, a cura di I.G. Mastro Rosa, Roma, 2018.
- FIORI R., *Forme e regole dei contratti di trasporto marittimo nel diritto romano*, in *RDN*, XLIX, 1, 2010.
- FIORI R., *La definizione della 'locatio conductio'. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 1999.
- FÖLDI A., *Anmerkungen zum Zusammenhang zwischen der Haftung 'ex recepto nautarum cauponum stabulariorum' und der Haftung für 'custodia'*, in *RIDA*, XL, 1993.
- FÖLDI A., *Die Entwicklung der sich auf die Schiffer beziehenden Terminologie im römischen Recht*, in *TR*, LXIII, 1995.

- FORMIGONI W., *'Pithanon a Paulo epitomatorum libri VIII'. Sulla funzione critica del commento del giurista Giulio Paolo*, Milano, 1996.
- FRANCIOSI E., *'Gloriae et virtutis causa'. 'Status' sociale e giuridico degli atleti nel mondo romano*, in *Studi per G. Nicosia*, III, Bologna, 2007.
- FRIER A.W., *Landlords and Tenants in Imperial Rome*, 1980.
- GABRIELSEN V., *Economic Activity, Maritime Trade and Piracy in the Hellenistic Aegean*, in *REA*, CIII, 2001.
- GALEOTTI S., *'Mare monstrum Mare nostrum'. Note in tema di 'pericula maris' e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I sec. a. C. – III sec. d.C.)*, Napoli, 2020.
- GALEOTTI S., *Ricerche sulla nozione di 'damnum' , II. I criteri d'imputazione del danno tra 'lex' e 'interpretatio prudentium'*, Napoli, 2016.
- GALLO F., *Eredità di giuristi romani in materia contrattuale*, in *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea*, Napoli, 1991.
- GALLO F., *'Synallagma' e 'conventio' nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano*, I, Torino, 1992.
- GAROFALO L., *Figure e tutele contrattuali fra diritto romano e contemporaneità giuridica*, Santiago de Compostela, 2015.
- GAURIER A., *Le droit maritime romain*, Rennes, 2004.
- GERVENCA G., *Sul divieto delle cd. 'usurae supra duplum' , in Index*, II 1971.
- GIMENÉZ-CANDELA T., *Los llamados cuasidelitos*, Madrid, 1990.
- GIUFFRÈ V., *'Faenus' e intraprese commerciali*, Napoli, 1995.
- GIUFFRÈ V., *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli, 1997.
- GLÜCK F., *Commentario alle Pandette*, XXII; trad. it., Milano, 1907.
- GOTHOFREDI I., *'De imperio mari set de iure naufragii colligendi legeque Rhodia'*, Ginevra, 1654.
- GRANT M., *La civiltà ellenistica. Da Alessandro a Cleopatra*, Milano, 1988.
- GRIFFITH W.W.-G.T., *Hellenistic Civilisation*, London, 1966.
- GRIMAL P., *Letteratura latina e letteratura greca. Convergenze e divergenze*, Milano, 1995.
- GROSSO G., *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall'epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni*, Torino, 1970.
- GUARINO A., *Il 'leasing' dei gladiatori*, in *Index*, XIII, 1985.
- GUARINO A., *'Magister navis' e 'gubernator navis'*, in *Labeo*, XI, 1965.

- GUARINO A., *Sceriffi a bordo?*, in *Labeo*, XXVIII, 1982, 225, ora A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993.
- HABICHT C., *Eine Urkunde des akarnanischen Bundes*, in *Hermes*, 85, 1957.
- HERRERO A.C., *El préstamo marítimo griego y la 'pecunia traiectica' romana*, Salamanca, 1982.
- HESNARD A.- GIANFROTTA P.A., *Les bouchons d'amphore en pouzzolane*, in *Anfore romane e storia economica: un decennio di ricerche. Atti del colloquio (Siena, 22-24 maggio 1986)*, Roma, 1989.
- HEUMANN H.-SECKEL E., voce 'recipere' in *Heumanns Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena, 1926.
- HÖCKMANN O., *La navigazione nel mondo antico*, Milano, 1988.
- HUVELIN P., *Études d'histoire du droit commercial roman (histoire externe- droit maritime)*, Paris, 1929.
- JACKSON A., *War and Raids for Booty in the World of Odysseus*, in *War and Society in Greek World*, London, 1993.
- JAKAB É., *Risikomanagement bei 'den naukleroi'*, in *Antike – Recht – Geschichte. Symposium zur Ehren von P.E. Pieler*, a cura di N. Benke-F.S. Meissel, IV, Frankfurt a.M., 2009.
- JHERING C.R.R., *Das angeliche gesetzliche Zinsmaximum beim 'foenus nauticum'*, in *Gesammelte Aufsätze*, Jena, 1886.
- JÖRS P., 'Cervidius', in *PWRE*, III, 2, Stuttgart, 1899.
- KASER M., 'Conditio iuris' und 'conditio tacita', in *Eos*, XLVIII, 1965.
- KASER M., *Das Römanische Privatrecht*, München, 1975.
- KLEIMAN E., *Exernalities and Public Goods in the Talmud*, in *The Oxford Handbook of Judaism and Economics*, Oxford-Nex York, 2010.
- KLINGENBERG G., 'Commissum'. *Der Verfall nichtdeklariierter Sachen im römischen Zollrecht*, Graz, 1977.
- KLINGMÜLLER F., *Streitfragen aus der röm. Zinsgesetzgebung*, in *ZZS*, XVIII, 1902.
- KRAMPE CHR., 'Lex Rhodia de iactu: contributio nave salva', in *Festschrift für R. Knütel zum 70. Geburtstag*, a cura di H. Altmeyen, I. Reichard e M.J. Schermaier, Heidelberg, 2009.
- KRELLER H., 'Lex Rhodia'. *Untersuchungen zur Quellengeschichte des römischen Seerechts*, in *ZHR*, LXXXV, 1921.
- KUPISZEWSKI H., *Sul prestito marittimo nel diritto romano classico: profili sostanziali e processuali*, in *Index III*, 1972.
- LANATA G., *Legislazione e natura delle novelle giustinianee*, Napoli, 1984 .

- LENEL O., *Das 'Edictum Perpetuum', Ein verruche zu seiner wiederherstellung*, Leipzig, 1907.
- LENEL O., *'Palingenesia iuris civilis'*, II, Leipzig, 1889.
- LEVI M.A., *'Pax romana' e imperialismo*, in *La pace nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1985.
- LIEBS D., *Römische Jurisprudenz in Africa*, in *ZSS*, CVI, 1989.
- LIEBS D., *Römische Jurisprudenz in Africa. Mit Studien zu den pseudopaulinischen Sentenzen*, Berlin, 1993.
- LITEWSKI W., *Römisches Seedarleben*, in *Iura*, 1973.
- LONGO A., *Disciplina armatoriale e imprenditoria nel mondo romano*, in *AFGM*, V, 3, 1982.
- LONGO C., *Appunti sul deposito irregolare*, in *BIDR*, XVIII, 1906.
- LONGO C., *Ricerche sull'obbligazione naturale*, Milano, 1962.
- LONGO C., *Sopra alcune generalizzazioni giustiniane in materia di giudizi di buona fede*, in *Scritti giuridici e di scienze economiche pubblicati in onore di L. Moriani nel XXXV anno del suo insegnamento*, I, Torino, 1906.
- LONGO S., *'Quaeritur utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur': l'ingaggio dei 'gladiatores' in Gai 3.146*, in *Studi in onore di A. Metro*, III, a cura di C. Russo Ruggieri, Milano, 2010.
- LUZZATO G.I., *Spunti critici in materia di responsabilità contrattuale*, in *BIDR*, LXIII, 1960.
- LUZZATO I.G., *Il problema d'origine del processo 'extra ordinem'*, I, *Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori*, Bologna, 2004.
- MACCORMACK J.C., *'Custodia' and 'culpa'*, in *ZZS*, LXXXIX, 1972.
- MACCORMACK G., *'Dolus', 'Culpa', 'Custodia' and 'Diligentia'. Criteria of Liability or Contento of Obligation*, in *Index*, XXII, 1994.
- MACCORMACK G., *'Ope consilio furtum factum'*, in *TR*, LI, 1983.
- MANCALEONI F., in F. GLUCK, *Commentario alle Pandette*, Milano, 1907, XXII.
- MANCINETTI G., *L'emersione dei doveri 'accessori' nella 'locatio conductio'*, Milano, 2017.
- MANFREDINI A., *Il naufragio di Eudemone (D. 14.2.9)*, in *SDHI*, XLIX, 1983.
- MANISCALCO F., *Pratica ed insidie del nuoto nel mondo antico*, in *MERF*, CXI, 1, 1999.
- MANTOVANI D., *L'aequitas romana: una nozione in cerca di equilibrio*, in *Quante equità? (Milano, 28 febbraio, 2013)*, a cura di D. Mantovani e S. Veca, Milano, 2017.

- MANTOVANI D., *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle istituzioni di diritto romano*, Padova, 1991.
- MARCOU G., 'Nomos Rhodion Nautikos' e la scoperta a Rodi di una colonna di marmo con l'iscrizione di Paolo D. 14.2.1, in *Studi in onore di A. Lefebvre d'Ovidio*, a cura di E. T. Bulgherini, Milano, 1995.
- MAROTTA V., *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica*, in *Ostraka*, V, 1996.
- MARTINI R., *Recensione a G. MELILLO, Iura*, XXX, 1979.
- MARVULLI R.E., *Nómos Rodíon Nautikós*, in *Arch. Stor.Pugliese*, XVI, 1963.
- MATAIX FERRÁNDIZ A., *Will The Circle Be Broken? Continuity and Change of the 'Lex Rhodia's' Jettison Principles in Roman and Medieval Mediterranean Rulings*, in *Al-Masāq*, XXIX, 2017.
- MATAIX FERRÁNDIZ E., *El edicto 'de incendio ruina naufragio rate nave expugnata' (D. 47.9.1). Responsabilidad penal por cuestión de naufragio*, Alicante, 2014.
- MATAIX FERRÁNDIZ E., *Explaining the Commerce of Roman Mediterranean Ports. The Evidence from 'Scripta Commercii' and Law*, Southampton, 2018.
- MATHIAS B., *Das 'fenus nauticum' und die geschichtliche Entwicklung der Bodreime*, Würzburg, 1881.
- MATTIOLI F., *Ricerche sulla formazione dei cosiddetti quasi delitti*, Bologna, 2010.
- MCKECHNIE P., *Outsiders in the Greek Cities in the Fourth Century B.C.*, New York, 2014.
- MELILLO G., *Economia e giurisprudenza a Roma*, Napoli, 1978, ora in *Categorie economiche nei giuristi romani*, Napoli, 2000.
- MÉNAGER L.R., 'Naulum' et 'receptum rem salvam fore'. Contribution a l'étude de la responsabilité contractuelle dans les transports marittime en droit romain, in *RD*, XXXVII, 1960.
- MENTXAKA R.M., *La pignoración de colectividades en el derecho romano clásico*, Paesi Baschi, 1986.
- MEROLA G.D., *La tutela del naufrago nell'impero romano*, in *AIRF*, XLV, 2017.
- MEROLA G.D., *Roma ebbe una politica doganale? 'Portiora' e commerci nell'impero romano*, in *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico*, a cura di A. Storch Marino e G. D. Merola, Bari, 2009.
- MEROLA G.D., *Una 'lex collegii' marittima? A proposito di D. 14.2.9*, in *Forme di aggregazione nel mondo romano*, a cura di E. Lo Cascio e G.D. Merola, Bari, 2007.
- METRO A., *La sublocazione dell'opus faciendum*, in *'Collatio Iuris Romani'. Études dédiées à H. Ankum à l'occasion de son 65e anniversaire*, I, Amsterdam, 1995.
- METRO A., *Locazione e acquisto della proprietà: la c.d. 'locatio conductio irregularis'*, in *Sem. Compl.*, VII, 1995.

- MEYER-TERMEER A.J.M., *Die Haftung der Schiffer im griechischenn und römischen Recht*, Zupthen, 1978.
- MICELI M., *Studi , Studi sulla rappresentanza nel diritto romano*, Milano, 2008.
- MIGLIETTA M., *Servius respondit. Studi intorno a metodo e interpretazione della scuola giuridica severiana*, I. *Prolegomena*, Trento, 2010.
- MIGUEL J., 'Periculum locatoris'. *Ricerche in tema di responsabilità contrattuale*, in *ZZS*, LXXXI, 1964.
- MITTEIS L., *Storia del diritto antico e studio del diritto romano*, in *Aupa*, XII, 1929.
- MOMMSEN TH., 'Digesta Iustiniani Augusti', I-II, Berolini, 1870.
- MONACO L., 'Persecutio piratarum', I, *Battaglie ambigue e svolte costituzionali nella Roma repubblicana*, Napoli, 1996.
- MONIER R., *Manuel élémentaire de droit romain*, II, Amsterdam, 1977.
- MORRISON J.S.-WILLIAMS R.T., *Greek Oared Ships 900-322 B.C.*, Cambridge, 1968.
- MOSCHETTI C.M., 'Gubernare navem, gubernare rem publicam', Milano, 1966.
- MOSCHETTI C.M., voce *Pirateria (storia)* in *Enc. Dir.*, Milano, 1983.
- NEGRI DE LAMPORO E., 'De Lege Rhodia', *Arch. Giur.*, 27, 1881.
- NENCI G., 'Graecia capta ferum victorem cepit (Hor., Ep., 2, 1, 156)', in *ASP*, VIII, 3, 1978.
- OSUCHOWSKI W., *Appunti sul problema del 'iactus' in diritto romano*, in *Iura*, I, 1950.
- PAOLI U.E., *Il prestito marittimo nel diritto attico*, in *Studi di diritto attico*, Firenze, 1930 (rist. Milano, 1974).
- PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII siècle*, I, Paris, 1885.
- PAVIS D'ESCURAC H., *La préfecture de l'annone. Service administratif impérial d'August à Costantin*, Roma, 1976.
- PELLOSO C., 'Custodia', 'receptum' e responsabilità contrattuale, in *Sem. Compl.*, XXIX, 2016.
- PELLOSO C., 'Do ut des' e 'do ut facias'. *Archetipi labeoniani e tutele contrattuali nella giurisprudenza romana tra primo e secondo secolo d.C.*, in *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011.
- PEROZZI S., *Istituzioni di diritto romano*, II, Roma, 1928, ora *Istituzioni di diritto romano*, Roma, 2002.
- PERRIN É., *Héracléidès le Crétois à Athènes: les plaisirs du tourisme culturel*, in *REG*, CVII, 1994.
- PETRUCCI A., *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, I, Torino, 2007.

- PETRUCCI A., *Problemi della traduzione in cinese dei testi del titolo D. 4.9. La responsabilità 'ex recepto' nel contratto di trasporto in diritto romano e nel diritto civile moderno*, in *Index*, XXIV, 1996.
- PETRUCCI A., *Tipi di attività contrattuali e di responsabilità connesse all'esercizio di un'impresa di navigazione*, Torino, 2010.
- PINZONE A., *Naufragio, fisco e trasporti marittimi nell'età di Caracalla (su C.I. 11.6.1)*, in *QC*, VII, 1982.
- PLEKET H.W., *Note on a customs-law from Caunus*, in *Mnemosyne*, 11, 1958.
- PONTORIERO I., *Il prestito marittimo in diritto romano*, Bologna, 2011.
- POTHIER R.J., *Traite des obligations*, in *Ouvres*, I, Bruxelles, 1831.
- PRINGSHEIM F., *Der Kauf mit fremdem Geld*, Leipzig, 1916.
- PRINGSHEIM F., *'Id quod actum est'*, in *ZZS*, LXXVIII, 1961.
- PULITANÓ F., *'De eo quod certo loco'. Studi sul luogo convenzionale dell'adempimento nel diritto romano*, Milano, 2009.
- PURPURA G., *Il regolamento doganale di 'Caunus' e la 'Lex Rhodia' in D. 14.2.9*, in *AUPA*, XXXVIII, 1985.
- PURPURA G., *La protezione dei giacimenti archeologici in acque internazionali e la 'Lex Rhodia' del mare*, in *Tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale subacqueo (Mediterraneum, IV)*, a cura di F. Maniscalco, Napoli, 2004.
- PURPURA G., *Relitti di navi e diritti del fisco: una congettura sulla 'lex Rhodia'*, in *AUPA*, XXXVI, 1976.
- PURPURA G., *Studi romanistici sul diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli, 1997.
- QUERCI F.A., *Il diritto marittimo fenicio*, in *RDN*, XXVI, 1, 1960.
- RABBINOWICZ I.M., *Législation civile du Talmud*, II, Paris, 1877.
- RATHBONE D., *The financing of Maritime Commerce in the Roman Empire, I-II AD*, London, 2003.
- RATHBONE D., *'Misthoprasia'. The Lease-Sale of Ship*, in *Akten des 23. Internationalen Papyrologenkongresses (Wien, 22-28 Juli 2001)*, herausgegeben von B. Palme, Vienna, 2007.
- RAUH N.K., *Merchants, Sailors and Pirates in the Roman World*, Stroud, 2003.
- RAUHALA M., *'Graecia capta, Roma capta'? Hellenism and Roman Identity in the Expanding Empire*, in *'Studia historica septentrionalia'*, LXXX, 2018.
- REGER PHG., *The Political History of the Kyclades 260-200 B.C.*, in *'Historia'*, XLIII, 1, 1994.

- REICHARD I., *Die Frage des Drittschadensersatzes im klassischen römischen Recht*, Köln, 1993.
- REINOSO BARBERO F., *D. 44. 7. 23 (Afr. 7 quaest.) Un caso de 'stipulatio poenae pecuniae traiecticae nomine'*, in *'Sodalitas'. Scritti Guarino*, Napoli, 1984.
- REINOSO BARBERO F., *El 'foenus nauticum' de Calimaco*, in *Studi A. Biscardi*, V, Milano, 1984.
- RICCOBONO S., *Punti di vista critici e ricostruttivi a proposito della dissertazione di L. Mitteis 'Storia del diritto antico e studio del diritto romano'*, in *AUPA*, XII, 1929.
- RICCOBONO S., *'Stipulatio' ed 'instrumentum' nel diritto giustiniano*, in *ZSS*, XLIII, 1992.
- RICCOBONO S., *Stipulation and the theory of contract*, Capetown, 1957.
- RÖHLE R.H., *Zum Beispiel D. 22.2.6*, in *SDHI*, XLV, 1979.
- ROSTOVTZEFF M.I., *Rodi, Delo ed il commercio ellenistico*, in *CAH*, VIII, 1930.
- ROSTOVTZEFF M.I., *Storia economica e sociale del mondo ellenistico*, I, Firenze, 1966.
- ROSTOVTZEFF M.I., *Storia economica e sociale del mondo ellenistico*, II, Firenze, 1973.
- ROTONDI G., *'Natura contractus'*, in *BIDR*, 24, 1911, ora in *SCR. GIUR.*, II, Pavia, 1992.
- ROUGÉ J., *Le confort des passagers à bord des navires antiques*, in *Archaeonautica*, IV, 1984.
- ROUGÉ J., *Le droit de naufrage et ses limitations en Méditerranée avant l'établissement de la domination de Rome*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, III, Paris, 1966.
- ROUGÉ J., *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire Romain*, Paris, 1966.
- SACCONI G., *'Conventio' e 'mutuum'*, in *Index*, XV, 1987.
- SACCONI G., *Ricerche sulla 'stipulatio'*, Napoli, 1989.
- SALAZAR REVUELTA M., *Configuración jurídica del 'receptum nautarum, cauponum, et stabulariorum' y evolución de la responsabilidad 'recepticia' en el Derecho Romano*, in *AFDUDC*, X, 2006.
- SALAZAR REVUELTA M., *La responsabilidad objetiva en el transporte marítimo y terrestre en Roma. Estudios sobre el 'receptum nautarum, cauponum et stabulariorum'. Entre la 'utilitas contrabentium' y el desarrollo comercial*, Madrid, 2007.
- SANTORO R., *Il contratto nel pensiero di Labeone*, Palermo, 1983.
- SARGENTI M., *Labeone e la nascita dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in *Iura*, XXXVIII, 1987.
- SARGENTI M., *Osservazioni sulla responsabilità dell' "exercitor navis" in diritto romano*, in *Studi in onore di E. Albertario*, I, Milano, 1953.

- SARGENTI M., *Problemi della responsabilità contrattuale*, in *SDHI*, XX, 1954.
- SCHIPANI S., *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, III, Milano, 2007.
- SCHANBACHER D., *Zur Rezeption und Entwicklung des rhodischen Seewurfrechts in Rom*, in *'Humaniora'. Medizin-Recht-Geschichte. Festschrift für A. Laufs zum 70. Geburtstag*, a cura di B.R. Kern, E. Wadle, K.P. Schroeder e Ch. Katzenmeier, Berlin-Heidelberg, 2006.
- SCHMIDLIN B., *Il consensualismo tra 'nomina contractus' e 'bonae fidae iudicia'*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in onore di G. Pugliese (1914-1995)*, a cura di L. Vacca, Padova, 2008.
- SCIANDRELLO A., *'Nomen contractus' e nuovi contratti. L'agere praescriptis verbis' labeoniano tra tipicità e atipicità rimediale*, in *D@S*, XII, 2014.
- SCIANDRELLO A., *Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta nel diritto romano*, Trento, 2011.
- SEGRÉ G., *Mutuo e stipulazione nel diritto classico e nel diritto giustiniano*, in *Studi giuridici in onore di V. Simoncelli nel XV anno del suo insegnamento*, Napoli, 1917; ora in *Scritti vari di diritto romano*, Torino, 1952.
- SELB W., *Formulare Analogien in 'actiones utiles' und 'actiones in factum' vor Julians*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Milano, 1984.
- SERRAO F., *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale. Forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pisa, 1989.
- SHULZ F., *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946.
- SHUSTER S., *Das Seedarlehen in dem Gerischstreden des Demostenes*, Berlino, 2005.
- SHWARTZ L., *Talmudic Approaches to the Distribution of the Tax Burden*, in *JQR*, LXXXI, 1990.
- SICARI A., *Pena convenzionale e responsabilità*, Bari, 2001.
- SOLAZZI S., *Appunti di diritto romano marittimo: le azioni contro il 'nauta'*, in *RDN*, II, 1, 1936.
- SOLAZZI S., *Appunti di diritto romano marittimo: su C.I., XI, 6 «'De naufragiis'»*, in *Riv. del Dir. della Navig.*, 1939, III, ora in *Scritti di diritto romano*, Napoli, 1963.
- SOLAZZI S., *La definizione dell'armatore in D. 14.1.1.15 e la locazione perpetua della nave*, in *RDN*, IX, 1, 1948.
- SOLIDORO L., *'Ultra sortis summm usurae non exiguntur'*, in *Labeo*, XXVIII, 1982.
- SOLIDORO L., *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, in *Index*, XXV, 1997.
- SOLIDORO L., *'Aequitas' e 'ius scriptum'. Profili storici*, in *AnCamerino*, I, 2012, ora in SOLIDORO L., *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas*. Lezioni, Torino, 2013.
- STEIN P., *Sabino contro Labeone: due tipi di pensiero giuridico romano*, in *BIDR*, LXXX, 1977.

- STOLFI E., *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio, I, Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002.
- STOLFI E., *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio, II, Contesti e pensiero*, Milano, 2001.
- TAFARO S., *Navi e naviganti nell'antico Mediterraneo*, in *D@S*, V, 2006.
- TALAMANCA M., *La tipicità dei contratti romani tra 'conventio' e 'stipulatio' fino a Labeone*, in *'Contractus' e 'pactum'. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana. Atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della 'littera Florentina' (Copanello, 1-4 giugno 1988)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1990.
- TALAMANCA M., *Recensione a T. GIMENÉZ-CANDELA, Los llamados cuasidelitos*, Madrid, 1990, in *BIDR*, XCIV-XCV, 1994.
- TARN W.W.-GRIFFITH G.T., *Hellenistic Civilisation*, London, 1966.
- TARWACKA A., *Romans and Pirates. Legal Perspective*, Warszawa, 2009.
- TCEHRNIA A., *Les 'urinators' sur l'épave de la Madrague de Giens*, in *CH*, XXXIII, 3-4, 1988.
- THOMAS J.A.C., *Carriage by Sea*, in *RIDA*, VIII, 1960.
- THOMAS J.A.C., *Juridical Aspects of Carriage by Sea and Warehousing in Roman Law*, in *Recueils de la société J. Bodin pour l'histoire comparative des Institutions*, XXXII. *Les grandes escales. Première partie: antiquité et moyen age*, 1974.
- TRIANTAPHYLLOPOULOS J., *'Varia graeco-romana', 4- 'Kurios tou kosmou', Synteleia Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 1964.
- UDE E., *Das 'receptum nautarum', ein 'pactum praetorium'*, in *ZZS*, 1891.
- VACCA L., *Considerazioni in tema di risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione e di ripartizione del rischio nella 'locatio conductio'*, in *'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, Napoli, 2001.
- VACCA L., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti di diritto romano. Corso di lezioni*, Torino, 2012.
- VACCA L., *La responsabilità del 'nauta' per il 'iactus mercium levandae navis gratia' nel diritto romano classico*, in *Scritti in onore di D. Gaeta*, Milano, 1984.
- VACCA L., *Metodo casistico e sistema prudenziale*, Padova, 2006.
- VALERI G., *Il 'pretium periculi' e i precedenti romani dell'assicurazione*, in *Studi Riccobono*, IV, Palermo, 1936.
- VAN ANTWERP FINE V.J., *The Ancient Greeks. A Critical History*, Cambridge-London, 1983.
- VAN OVEN J.C., *'Actio de recepto' et 'actio locati'* in *TR*, XXIV, 1956.
- VARVARO M., *Ricerche sulla 'praescriptio'*, Torino, 2008.

VÉLISSAROPOULOS J., *Les naoclères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l'Orient hellénisé*, Genève-Paris, 1980.

VINCI M., *Riflessioni storico-comparative in tema di ritenzione: diritto romano, diritto italiano, diritto cinese*, in *Roma e America*, XXXI-XXXII, 2011.

VOCI P., *La responsabilità del debitore da 'stipulatio poenae'*, in *Studi Volterra*, Milano, 1971.

WACKE A., *Atleten als Darlehensnehmer nach römischem Recht*, in *SDHI*, XLIV, 1978.

WAGNER H., *Die 'lex Rhodia de iactu'*, in *RIDA*, XLV, 1997.

WIEACKER F., *'Iactus in tributum nave salva venit (D. 14.2.4 pr.)'. Exegesen zur 'Lex Rhodia de iactu'*, in *Studi in onore di E. Albertario*, I, Milano, 1953.

WOOLMER M., *Forging Links between Regions. Trade Policy in Classical Athens*, in *The Ancient Greek Economy. Markets, Households and City-States*, New York, 2016.

XERRI SALOMONE A., *Consuetudini e tradizione nella formazione del diritto marittimo uniforme*, in *Studi in memoria di E. Fanara*, II, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino e M.P. Rizzo-G. Vermiglio, Milano, 2008.

ZAMORA MANZANO J.L., *Averías y accidentes en derecho marítimo romano*, Madrid, 2000.

ZENO R., *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano, 1946.

ZHANG L., *Contratti innominati nel diritto romano. Impostazioni di Labeone e di Aristone*, Milano, 2007.

ZIEBARTH L., *Zur Handelsgesch. der Insel Rhodos*, in *Mél. Glotz*, II, 1932.

ZIMMERMANN R., *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford, 1996.

